

BGer 2C_296/2024 vom 17. Juli 2024

Bundesgericht, 2024-07-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_296_2024

FR: TF 2C_296/2024 du 17 juillet 2024

IT: TF 2C_296/2024 del 17 luglio 2024

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

Il ricorrente sostiene che la sua presenza in Svizzera sarebbe indispensabile a causa dei gravi problemi di salute di suo figlio. Egli fa quindi valere in modo sostenibile che l'art. 8 CEDU gli conferirebbe potenzialmente un diritto a soggiornare nel nostro Paese, dato che dal profilo della vita familiare una relazione può essere tutelata da questa norma se tra la persona straniera e un familiare con diritto di soggiorno duraturo in Svizzera esiste un rapporto di dipendenza particolare, ad esempio in ragione di un handicap o di una malattia grave (DTF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; sentenza 2C_54/2022 dell'8 novembre 2023 consid. 7.1) : il suo ricorso sfugge di conseguenza al motivo di esclusione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF.

E. 2.1

Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso bisogna spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto; ciò significa che l'insorgente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza querelata; se la motivazione del ricorso inoltrato al Tribunale federale è identica a quella presentata davanti all'istanza inferiore, tale condizione non è rispettata (DTF 145 V 161 consid. 5.2).

E. 2.2

Nella fattispecie, la motivazione addotta davanti al Tribunale federale a sostegno del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS dell'insorgente è in larghissima parte identica a quella presentata in sede cantonale, che è riproposta praticamente parola per parola. In questa misura il gravame - redatto da un giurista - lede pertanto l'art. 42 cpv. 2 LTF, perché omette di confrontarsi con il giudizio impugnato, e non può essere esaminato (DTF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1-2.3; sentenza 2C_68/2022 dell'8 dicembre 2022 consid. 1.4).

Al riguardo va poi aggiunto che un precedente ricorso redatto dallo stesso rappresentante è stato dichiarato inammissibile da questa Corte per gli stessi motivi (causa 2C_609/2023 del 15 gennaio 2024). Egli era pertanto perfettamente conscio che non si poteva limitare a ripetere nel suo allegato ricorsuale quanto già detto in sede cantonale, pena l'inammissibilità del suo gravame (art. 42 cpv. 2 LTF).

E. 2.3

Oltre a riformulare la medesima motivazione, il ricorrente ha ugualmente prodotto dinanzi al Tribunale federale una lettera scritta da suo figlio, al fine di tentare di dimostrare

l'intensità dei loro legami, negata dalla Corte cantonale. Senonché detto documento datato successivamente al giudizio impugnato è inammissibile in virtù dell' art. 99 cpv. 1 LTF che non permette, segnatamente, di tener conto di nuovi mezzi di prova posteriori alla pronuncia dell'istanza precedente (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 343 consid. 2.1) e non va pertanto considerato.

E. 2.4

Per quanto precede, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile e può essere evaso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 3

Le spese giudiziarie ridotte di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 4

Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.

Losanna, 17 luglio 2024

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.